



FONDAZIONE  
EDMUND MACH



# Allegato C

Predisposto, come stabilito dalla deliberazione del CdA n. 19 di data 26/4/2022, e pubblicato il 1/6/2022

## **C.25 Procedura (già Regolamento B.16) delle spese di rappresentanza<sup>1</sup> (ai sensi dell'art. 1 c. 6 del ROF)**

---

<sup>1</sup> Adottato come Regolamento con deliberazione del Cda nella seduta di data 18/11/2014, entrato in vigore dal 01/12/2014.

## **Articolo 1**

### **Definizione**

1. Le spese di rappresentanza sono quelle sostenute per mantenere ed accrescere il prestigio istituzionale della Fondazione in occasione di rapporti ufficiali e relazioni nella sua vita di relazione con soggetti e personalità del mondo culturale, scientifico, politico ed economico ed in generale con Enti ed Istituzioni del mondo esterno.
2. L'attività di rappresentanza ricorre in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo, ovvero visite o contatti tra i rappresentanti della Fondazione ed i soggetti indicati nel precedente comma, quand'anche il rapporto sia occasionale. Per soggetti capaci di rappresentare la Fondazione si devono intendere gli Organi ed il personale funzionari muniti di potere di rappresentanza, nonché le persone incaricate appositamente da questi ultimi.
3. Deve quindi ritenersi esclusa ogni forma di rappresentatività all'interno dell'Ente, tra i suoi Organi, ovvero tra esso ed i suoi dipendenti o altre persone fisiche istituzionalmente operanti nel suo ambito.

## **Articolo 2**

### **Finalità**

1. Finalità proprie delle spese di rappresentanza sono:
  - a) suscitare sulla propria attività istituzionale l'attenzione e l'interesse dell'opinione pubblica;
  - b) la proiezione della Fondazione, inteso nella sua globalità, all'esterno, nel panorama istituzionale nazionale e internazionale, in correlazione all'esigenza di rappresentatività e di accrescimento del prestigio;
  - c) intrattenere pubbliche relazioni con soggetti esterni alla Fondazione, al fine di mantenerne o accrescerne il prestigio.

## **Articolo 3**

### **Tipologia ed esclusioni**

1. Le spese connesse all'attività di rappresentanza devono essere improntate ai principi di cui all'Articolo 2, tenuto anche conto di consuetudini e tradizioni culturali consolidate, purché la spesa non rappresenti un mero atto di liberalità consistente in un depauperamento dell'ente erogatore al solo fine di arricchire un diverso soggetto.
2. In particolare, le spese rientranti nella fattispecie di rappresentanza, a favore di personalità, esterne alla Fondazione, rappresentative dei campi della cultura, scienza, ricerca, contesto culturale e/o sociale, sono quelle connesse a:
  - a) acquisti di medaglie, diplomi, targhe, libri, riproduzioni fotografiche, oggetti simbolici o similari, nonché prodotti tipici o caratteristici dell'economia locale o atti a divulgare l'immagine della Fondazione anche in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo ai fini dell'attività di rappresentanza;
  - b) spese per forme di ospitalità ed atti di cortesia a contenuto prevalentemente simbolico;
  - c) omaggi floreali, corone di alloro, necrologi in occasione di onoranze funebri di personalità rappresentative del mondo esterno;
  - d) spese minute derivanti da doveri di ospitalità (caffè, the, vino, bibite, ecc.);
  - e) colazioni e rinfreschi (da tenersi sia in esercizi pubblici, sia in locali di rappresentanza della Fondazione) nei confronti dei soggetti rappresentativi esterni;
3. Pur trattandosi di riconoscimenti vari al proprio personale o di spese di ospitalità, sono assimilate alle spese di rappresentanza:

- a) le spese sostenute dall'Amministrazione per onoranze funebri in caso di morte del proprio personale;
  - b) medaglie o oggetti simbolici similari offerti al proprio personale in quiescenza, tenendo conto della notorietà della persona e del contributo arrecato alla vita ed al prestigio della Fondazione;
  - c) rinfreschi di valore contenuto offerti al personale o a studenti in occasione di speciali ricorrenze o eventi.
  - d) colazioni di lavoro offerti a soggetti esterni alla Fondazione, con i quali l'amministrazione ha in animo di attivare o ha già in corso programmi di lavoro o attività.
4. Non costituiscono spese di rappresentanza:
- a) quelle costituenti mera liberalità (dono di nozze, sussidi, ecc.);
  - b) quelle dirette esclusivamente a soggetti appartenenti alla Fondazione ovvero a favore di membri di comitati, commissioni, ed organismi aventi titolo a indennità, gettoni di presenza o trattamento di missione a carico della Fondazione, con la sola eccezione di quelle previste precedentemente.

#### **Articolo 4**

##### **Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza**

1. La spesa di rappresentanza è autorizzata disgiuntamente dal Presidente, dal Direttore Generale, dai Dirigenti o dal Responsabile dell'Azienda Agricola, a cui compete la valutazione della natura, la sussistenza dei requisiti e la congruità dell'ammontare della spesa.
2. L'autorizzazione alla spesa avviene mediante le modalità previste dalle procedure e regolamenti per gli acquisti della Fondazione, così come la rilevazione contabile e conservazione dei documenti, che sono sottoposti a verifica del collegio dei revisori ed eventualmente inviati all'attenzione del Consiglio di amministrazione.
3. Le spese di rappresentanza minute e di modico valore, o che hanno natura d'urgenza in quanto impreviste o per le quali è richiesto il pagamento in contanti, possono essere acquisite mediante la procedura per gli acquisti mediante rimborso per cassa.

#### **Articolo 5**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione del Consiglio di amministrazione.